

COMUNE DI CALATABIANO (CT)

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale di *“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. n.124/2014”*.

Il revisore Unico, ricevuta la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, corredata dai seguenti documenti:

- ✓ allegato “A” - elenco dei *“residui attivi eliminati e re imputati”* in quanto crediti ad esigibilità futura;
- ✓ allegato “B” - elenco dei *“residui passivi eliminati e reimputati”* in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;
- ✓ allegati “C” e “D” - elenco dei *“residui attivi eliminati e definitivamente cancellati”* e *“ residui passivi eliminati e definitivamente cancellati”* cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, con particolare riferimento agli impegni assunti ai sensi dell’art. 183 comma 5 del TUEL;
- ✓ allegato n.5/1 al D. Lgs. n.118/2011 – determinazione del Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- ✓ allegato n.5/2 al D. Lgs. n.118/2011 – Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- ✓ allegato “E” - determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Visto l’articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n.118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale dispone che: *«al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;*
- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);*
- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;*
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;*
- e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui*



all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n.4 del 24/02/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui";

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

VISTI:

- o le LL.RR. n.9 del 07.05.2015 e n. 12 del 10/07/2015;
- o la documentazione fornita dall'Ente con la quale viene data dimostrazione del riaccertamento dei residui, dell'entità del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento e della determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato sia di parte corrente che di parte capitale;
- o l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato alle annualità 2015 e successive, che deriva dal riaccertamento operato al 01/01/2015, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, dell'allegato n. 1 del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. ed ii.;

Visto altresì, il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18/08/2000 n.267;

Preso atto che l'attività di riaccertamento dei residui operata ai sensi della normativa sopra citata ha dato il seguente esito:


➤ **Riepilogo riaccertamento residui:**

Residui attivi al 31/12/2014 (a)	7.632.953,65
Residui attivi cancellati	497.392,30
Residui attivi cancellati a reimputati al 2015	101.106,00
Residui attivi cancellati a reimputati al 2016	0,00
Residui attivi cancellati a reimputati al 2017	0,00
Residui attivi cancellati a reimputati agli esercizi successivi	0,00
Totale residui attivi cancellati e reimputati (c)	598.498,30
Residui attivi conservati (a) - (b) - (c)	7.034.455,35
Residui passivi al 31/12/2014 (a)	7.523.058,88
Residui passivi cancellati (b)	3.200.559,06
Residui passivi cancellati a reimputati al 2015	344.947,08
Residui passivi cancellati a reimputati al 2016	0,00
Residui passivi cancellati a reimputati al 2017	0,00
Residui passivi cancellati a reimputati agli esercizi successivi	0,00
Totale residui passivi cancellati e reimputati (c)	3.545.506,14
Residui passivi conservati (a) - (b) - (c)	3.977.552,74

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione:

➤ **Determinazione del fondo pluriennale vincolato al 01.01.2015.**

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già



impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato»

- Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 01/01/2015 da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio 2015:


L'organo di revisione prende atto che come previsto dal principio 4/2, punto 5.2, con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale anno 2014 liquidato nell'anno 2015, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non sono stati pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio 2015 mediante FPV.

		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e rimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	288.242,90	56.704,18
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	a	-	-
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	101.106,00	-
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	187.136,90	56.704,18

➤ Rideterminazione del risultato di amministrazione

Dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 01.07.2015, come da relazione presentata, emerge un risultato di amministrazione di 109.894,77.

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata:



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)	109.894,77
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	497.392,30
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	3.200.559,06
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	101.106,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	344.947,08
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) - (d) + (f) ⁽²⁾	243.841,08
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)	2.813.061,53

Composizione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui (h):	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/... ⁽⁴⁾	1.830.927,48
(al netto del FSC al 31/12/2014 e dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n.35/2013)	1.374.551,03
Fondo accantonamento anticipazione di liquidità ex D.L. n.35/2013	4.412,78
Fondo accantonamento indennità di fine mandato	
Fondoal 31/12/N-1	
Totale parte accantonata (i)	3.209.891,29
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	12.073,67
Vincoli derivanti da trasferimenti	38.739,31
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
altri Vincoli	
Totale parte vincolata (l)	50.812,98
Totale parte destinata agli investimenti (m)	1.353.862,08
Totale parte disponibile (n) = (h) - (i) - (l) - (m)	-1.801.504,82
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 ⁽⁶⁾	

A seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario emerge un maggiore disavanzo da ripianare in non più di 30 esercizio a quote costanti come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n.118/2011 corretto ed integrato dal D. Lgs. 124/2014 e con le modalità stabilite dal D.M. del 02.04.2015 .

o **Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità**

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che **l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato e dall'esempio n. 5 in appendice.**

L'organo di revisione ha verificato il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità il quale è stato determinato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato, individuando il metodo della media aritmetica ponderata applicata ai rapporti annui fra incassato ai residui attivi degli ultimi cinque anni (2010-2014) delle entrate del Titolo I e III con esclusione di quelle entrate specificatamente previste e con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio e decurtato del Fondo svalutazione crediti costituito al 31.12.2014 e dell'anticipazione di liquidità di cui all'ex D.L. n.35/2013 ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.L. n.78/2015 convertito in legge n.125/2015.

Si prende atto altresì che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2



CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2015.

Si invita l'Ente ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio provvisorio al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento straordinario.

Il bilancio di previsione 2015/2017 sarà già predisposto tenuto conto del riaccertamento straordinario.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Samperi

Calatabiano li,

09 SET. 2015



